

Tribunale Ordinario di Avellino

Settore lavoro e previdenza

Il Giudice del lavoro,

lette le note ex art. 127 *ter* c.p.c.;

rilevata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi;

dichiara la contumacia del Ministero resistente, non costituito in giudizio benché ritualmente intimato;

rilevato che, in ricorso, il ricorrente ha fatto istanza per la notificazione ex art. 151 c.p.c. ai potenziali controinteressati, senza mai rinunciarvi;

considerato che questo giudice ha disposto in conformità, onerando il resistente come da decreto di fissazione della prima udienza di discussione;

atteso, tuttavia, che non è stato allegato né dimostrato l'assolvimento dell'incombente detto;

rinvia il giudizio per la discussione all'udienza del giorno **11.1.2024, ore 9:30**, disponendo, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., giusta richiesta espressa da parte ricorrente, la notificazione ai potenziali controinteressati attraverso il sistema telematico appositamente istituito dal Ministero dell'Istruzione.

Onera parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta entro il termine di 15 giorni dopo la comunicazione del presente decreto, seguendo la procedura indicata all'indirizzo *web* <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/notificazione-per-pubblici-proclami-4527>, nonché di provvedere a documentare l'avvenuta presa in carico della richiesta e la pubblicazione (se già avvenuta) entro l'udienza sopra fissata, depositando apposita attestazione del competente Ufficio ministeriale.

Avvisa che il predetto termine di 15 giorni è perentorio.

Sin da ora, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., dispone la sostituzione della fissata udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando termine perentorio fino alla stessa data sopra indicata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Avellino, 24/02/2023

Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo

